

ALA

Il rigetto del Tar dà speranza: «In questa prima vittoria elementi importanti»

Cava, appello alla gente «L'attenzione resti alta»

Lettera del «Comitato no discarica» ai cittadini

MARCO GALVAGNI

ALA - «Teniamo alta l'attenzione perché la nostra vittoria diventi definitiva». Con un comunicato alla comunità, il "Comitato no discarica" rivendica la sua battaglia e commenta il rigetto del Tar alla richiesta della Cave di Pilcante sas d'annullare il provvedimento di Sava che ha sospeso provvisoriamente la Valutazione d'impatto ambientale sul progetto di discarica inerti. Giovedì scorso, nella prima «valutazione sommaria» del ricorso, il Tar ha ritenuto «che non sussistono consistenti profili per accogliere l'istanza cautelare proposta. Poiché il provvedimento impugnato consegue doverosamente all'applicazione dell'articolo 97 quater del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti». Anche quest'ultima legge «non incide retroattivamente su rapporti definiti, né sulle attribuzioni riservate allo Stato in materia di Via».

La causa contro la Provincia andrà avanti, ma per il Comitato l'ordinanza del Tar è già importante: «Certo, non si conoscono ancora gli esiti, ma in questa prima vittoria ci sono argomentazioni molto interessanti», spiega una portavoce del gruppo, l'avvocato **Alessandra Ecchelli**: «Il Tar ritiene costituzionale la norma della Provincia sul aggiornamento del piano stralcio provinciale per le discariche inerti entro il 2020, con sospensione dei procedimenti di Via in corso, poiché l'aggiornamento rientra nella sua competenza. Implicitamente, quindi, il Tar sembra confermare che non c'è nulla di definito nei rapporti con la ditta, che non ha alcun diritto preconstituito all'eserci-



zio della discarica ma dovrà fare i conti con la pubblica amministrazione. È un regalo di Natale anticipato». L'altro punto significativo dell'ordinanza, sottolinea Ecchelli, è che la subentrata sospensione della Via è un «bilanciamento non manifestamente incongruo o arbitrario tra l'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente, in attuazione dei principi costituzionali ed europei dello sviluppo sostenibile e di prevenzione, e l'iniziativa economica privata». Nel respingere la domanda cautelare, il Tar scrive che la durata della sospensione (il 2020) «appare conforme al principio di ragionevole temporaneità delle misure di salvaguardia in conformità ai canoni indicati dalla

corte costituzionale»; e che il rinvio temporaneo dell'iniziativa economica privata rientra nei «limiti previsti dall'articolo 41» della Carta. È la cosiddetta Costituzione economica.

Per il ricorso la sospensione causava la «compressione dell'iniziativa economica privata senza alcuna utilità sociale». Secondo il citato articolo 41, invece, «l'iniziativa economica privata è libera; non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

BRENTONICO